



Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere

attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

Torino ()*

Protocollo ()*

(): segnatura di protocollo riportata nei metadati del mezzo trasmissivo*

Cl.: 8.80.10.2025_COM.1

ASSOGRANITI

assograniti@pec.it

ANCE

ance.piemonte@pec.ance.it

API Associazione Piccole e Medie Imprese

apiservizisrl@cgn.legalmail.it

CONFARTIGIANATO

pec@pec.confartigianato.piemonte.it

cochis@confartigianato.piemonte.it

CONFINDUSTRIA

confindustria.piemonte@pec.it

GAE

gaebagnolo1@aruba.it

UNIONE CAVATORI

uca@pec.unione cavatori.it

TRASMESSA VIA POSTA ELETTRONICA

Oggetto: Chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 296 del D.P.R. 128/1959 ai lavori di riquadratura nelle cave di roccia ornamentale (secondo comparto estrattivo).

Con la presente si riscontrano le richieste di chiarimenti poste allo scrivente Settore regionale sulle modalità di applicazione dell'art. 296 del DPR 128/1959, o meglio sulle autorizzazioni necessarie per l'impiego di esplosivo, per le operazioni di riquadratura nelle cave del secondo comparto (rocce ornamentali).

Prima di entrare nel merito della questione si ritiene utile evidenziare quanto segue.

La riquadratura può essere definita come l'insieme di operazioni che, effettuate su roccia **già staccata dalla sua sede naturale**, ha come scopo quello di dare una forma regolare all'abbattuto o di separare porzioni di roccia non commerciabile (per difetti cromatici, qualità, ecc...) o di ridurre, eseguendo una serie di tagli, un volume di roccia per renderlo trasportabile dai mezzi. Nella maggior parte dei casi la riquadratura avviene sul piazzale di cava utilizzando modalità diverse in funzione del materiale estratto, dell'accessibilità dei luoghi, ecc...



Le suddette operazioni, in relazione all'impiego di esplosivo, possono esser condotte in due macro momenti temporali differenti riferiti all'autorizzazione alla coltivazione :

- operazioni di riquadratura effettuate **durante la vigenza dell'autorizzazione** alla coltivazione ex lr 23/2016: l'impiego di esplosivo è consentito nei limiti e nelle modalità riportate nell'attestazione rilasciata ai sensi dell'art. 296 e nell'Ordine di Servizio approvato ai sensi art.305 del DPR 128/1959;

- operazioni di riquadratura effettuate **oltre la data di vigenza dell'autorizzazione** alla coltivazione ex lr 23/2016: l'impiego di esplosivo è consentito esclusivamente su porzioni di roccia che, alla data di scadenza dell'autorizzazione alla coltivazione, risultino già completamente staccate (isolate) dall'ammasso roccioso. Pertanto rientrano in questa fattispecie le operazioni condotte su porzioni di roccia che presentano tagli artificiali **lungo tutti i lati che li delimitano**.

Una discontinuità naturale può esser considerata alla stregua di una superficie artificiale solo in presenza di segni che ne testimonino un suo spostamento dalla sua sede naturale (originaria). Per il fatto stesso di eseguire solamente una parte delle lavorazioni di coltivazione, i quantitativi necessari saranno sempre inferiori a quelli impiegati per la coltivazione della cava.

Per ulteriori approfondimenti o chiarimenti di quanto in nota, l'ufficio resta a disposizione per quanto possa occorrere.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Geol. Paola Elena BERNARDELLI

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

Referenti/RR- MS:

ing. Luigi Rinaldi
tel. 011 4322524
e-mail: luigi.rinaldi@regione.piemonte.it